

ILLOGICITÀ' MANIFESTA, NONCHÉ' DELLO SVIAMENTO -
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO ED
IMPARZIALITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE :

Il sistema di "caccia programmata" prefigurato dalla L. n. 157/1992 (e recepito in Sicilia con la L.r. 33/1997) prevede, per quanto riguarda le specie potenzialmente cacciabili ed il numero di capi abbattibili per ogni cacciatore, le annotazioni sul "tesserino venatorio" personale.

Ogni cacciatore deve essere infatti munito di un tesserino rilasciato dalla Regione (art. 17, commi 5 e 9; art. 31, L.r. 33/1997) sul quale segnare di volta in volta la giornata di caccia, la zona prescelta (ATC) e gli animali abbattuti: "I capi abbattuti sono registrati sul tesserino dopo l'abbattimento" (art. 31, comma 10).

Diverse previsioni del calendario venatorio impugnato in questa sede prevedono, per esempio, "limitazioni di carniere" per cui una data specie è cacciabile, ma solo entro una determinata quantità prelevabile dal singolo cacciatore per ogni giornata venatoria, ovvero, a livello stagionale, come carniere massimo annuale.

Si tratta di un sistema che evidentemente e necessariamente fa affidamento sul buon comportamento del singolo cacciatore, riponendo fiducia su di un soggetto e sulle sue autodichiarazioni ed autoattestazioni.

Quindi la tutela del patrimonio faunistico pubblico è rimessa, sotto questo aspetto, allo stato di fiducia e poggia sulle regole di correttezza e di buona fede che gravano su tutti consociati.